

Scheda informativa



Schweizerischer Baumeisterverband
Société Suisse des Entrepreneurs
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
Societad Svizra dals Impressaris-Constructurs

Gru a torre (cat. B)

NOLEGGIO DI GRU:

Raccomandazioni e aspetti da considerare (lista di controllo)

La presente scheda è destinata alle imprese che noleggianno o prendono a nolo gru a torre (cat. B) sui cantieri. Salvo disposizioni contrattuali diverse¹, la responsabilità di rispettare le prescrizioni incombe al noleggiatore. È quindi fondamentale conoscere gli accordi contrattuali sulla responsabilità in materia di sicurezza.

Possono essere utilizzate soltanto gru controllate da un esperto di gru entro i termini prescritti².

Chi prende a nolo una gru deve tenere conto dei seguenti aspetti e integrarli possibilmente nel contratto di noleggio.

1. Documentazione e marcatura della gru

I seguenti aspetti vanno integrati nel contratto di noleggio e applicati di conseguenza:

Documentazione della gru

- Libretto della gru regolarmente aggiornato³, inclusa la dichiarazione di conformità⁴, con indicazioni sul controllo periodico da parte di un esperto di gru⁵ e sulla verifica annuale da parte di uno specialista di gru.
- Documenti sulle verifiche eseguite dopo il montaggio, i controlli dei fissaggi a vite, le modifiche, le riparazioni importanti o eventi speciali⁷, da allestire dallo specialista di gru ai fini della tracciabilità.
- Istruzioni per l'uso complete⁸.
- Al noleggiatore vanno consegnate anche le istruzioni per l'uso⁸ di altri componenti o accessori della gru (ad es. radiocomando, dispositivo di limitazione della rotazione, accessori di imbracatura ecc.).

Marcatura della gru

- Marcatura CE⁹; marcatura delle emissioni foniche¹⁰; adesivo «Gru nuova» (se del caso)¹¹; targhette (indicanti in particolare la portata massima e il carico massimo sottobraccio). Tutte le marcature apportate sulla gru e sul telecomando devono essere visibili per il gruista¹².

Prova dell'adempimento dei requisiti

Il noleggiante deve garantire contrattualmente che tutti i documenti necessari sono disponibili e che la marcatura è conforme alle prescrizioni. Il contratto deve inoltre indicare quali documenti sono consegnati al noleggiatore e quali invece sono consultabili presso il noleggiante.

Nel verbale di consegna o presa in consegna vanno elencati i documenti trasmessi al noleggiatore. In questi verbali non vanno invece menzionate le modifiche contrattuali.

2. Controllo periodico da parte dell'esperto di gru (cap. 3.4 CFSL 6511)

Nei primi 20 anni la gru deve essere sottoposta a un controllo da parte di un esperto di gru ogni quattro anni, tra i 20 e i 30 anni ogni due anni e a partire dai 30 anni ogni anno¹³.

Secondo quanto previsto dal cap. 3.4.4 f della Direttiva CFSL 6511, i costi del controllo vanno a carico del noleggiatore («i costi del controllo, specialmente quelli dell'esperto di gru, vanno a carico dell'utilizzatore della gru»). È corretto prevedere nel contratto di noleggio un importo proporzionale ai costi stimati del controllo e alla durata del noleggio. Non lo sarebbe invece far sostenere al noleggiatore la totalità dei costi del controllo.

Attenzione: le gru più vecchie devono essere controllate più spesso e ciò si ripercuote sui costi di noleggio.

Consiglio: consultare il libretto della gru prima di firmare il contratto di noleggio per determinare quando è stato eseguito l'ultimo controllo o quando è previsto il prossimo. Su questa base si può calcolare la percentuale dei costi a carico del noleggiatore.

3. Verifica annuale da parte dello specialista di gru (cap. 3.2 CFSL 6511)

Se la gru viene noleggiata per più di un anno o se la verifica annuale cade durante il periodo di noleggio, occorre pianificare anche la verifica annuale e definirla nel contratto (organizzazione, data e costi).

Alcuni noleggiatori gestiscono e organizzano la verifica annuale per i propri clienti.

In linea di principio le verifiche dopo il montaggio e dopo trasformazioni o eventi speciali (cap. 3.3 CFSL 6511) cadono anch'esse sotto la responsabilità del noleggiatore in quanto soggetto che utilizza la gru.

4. Scadenza del canone di noleggio

Il canone convenuto per il noleggio è dovuto solo da quando il noleggiatore può effettivamente utilizzare la gru. Questo aspetto può essere definito come segue al punto «Inizio del rapporto di noleggio»:

«L'obbligo di pagare il canone di noleggio diventa effettivo a montaggio ultimato (inclusa la verifica da parte dello specialista di gru) e dopo la presa in consegna della gru pronta all'uso da parte del noleggiatore.»

5. Responsabilità

5.1 Subnoleggio

Il contratto di noleggio può vietare il subnoleggio, inclusa la messa a disposizione della gru a un'altra impresa per un breve periodo. In caso di subnoleggio occorre definire chi è responsabile del perfetto stato di funzionamento della gru¹⁴. Il subnoleggio va definito contrattualmente sia con il noleggiante, sia con il secondo noleggiatore. La SSIC consiglia di non subnoleggiare gru e, se del caso, di adeguare il contratto di noleggio.

La SSIC raccomanda inoltre agli impresari che mettono una gru noleggiata a disposizione di altri di farlo sotto forma di prestazione globale (con gruista e imbracatore).

5.2 Importo assicurato

A seconda dell'utilizzo che si prevede di fare della gru, la copertura dell'assicurazione di responsabilità civile può risultare insufficiente.

Si raccomanda pertanto di valutare i rischi con l'assicurazione, tenendo conto di quelli specifici del progetto (infrastruttura sensibile, persone). Si veda al riguardo la lista di controllo per basamenti gru AVOR (disponibile in tedesco e francese) e la pubblicazione 66061 della Suva *Gru a torre: installazione, montaggio e smontaggio*.

6. Altre prescrizioni e direttive

Ovviamente vanno rispettate anche le altre prescrizioni e direttive vigenti sull'utilizzo delle gru (cfr. ad es. schede informative della Suva). La responsabilità incombe al noleggiatore in quanto soggetto che utilizza la gru.

Per ulteriori documenti si consulti il sito della Suva:

www.suva.ch/it-ch/prevenzione/temi-sostanziali/gru

Con la presente scheda informativa, la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori SSIC precisa le raccomandazioni riguardanti il tema "noleggio di gru" con l'obiettivo di sensibilizzare gli impresari interessati. Le informazioni riportate nella scheda sono da intendersi come un orientamento pratico per verificare i contratti di noleggio.

Sono giuridicamente vincolanti solo le pertinenti leggi e ordinanze nonché le direttive CFSL.

¹ Art. 7 dell'ordinanza sulle gru

² Art. 4 e 15 dell'ordinanza sulle gru, cap. 3.4 Direttiva CFSL 6511 «Verifica e controllo di autogru e gru a torre»

³ Art. 3 dell'ordinanza sulle gru

⁴ Art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza sulle gru, art. 9 OSPPro (ordinanza sulla sicurezza dei prodotti), art. 2 OMacch (ordinanza sulle macchine), Flash n. 31 della SSIC concernente la legge sulla sicurezza dei prodotti

⁵ Art. 15 dell'ordinanza sulle gru, cap. 3.4 Direttiva CFSL 6511

⁶ Cap. 3.2 Direttiva CFSL 6511

⁷ Art. 32b OPI (ordinanza sulla prevenzione degli infortuni), cap. 3.3.1 Direttiva CFSL 6511

⁸ Art. 8 OSPPro

⁹ Non obbligatorio (art. 2 OMacch)

¹⁰ Art. 4 ORMAp (ordinanza sul rumore delle macchine all'aperto)

¹¹ Raccomandazione Suva

¹² Norma europea EN 14439, punti 5.4.2.5, 5.4.6, 7.2.6 e 7.3

¹³ Applicazione dell'art. 3.4.1 c della Direttiva CFSL 6511 da parte della Suva

¹⁴ Art. 2.1.2 punto 2 Direttiva CFSL 6511

Zurigo, aprile 2017

SSIC - Dipartimento Sicurezza sul lavoro, ambiente e qualità